

Oggetto: Convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Lamon e l'IPAB Casa Charitas di Lamon per il servizio di ristorazione delle sezioni di Scuola per l'infanzia statale dell'Istituto Comprensivo di Fonzaso Lamon - Plesso di Lamon.

L'anno 2023, addì 03 del mese di agosto

TRA

- Il Comune di Lamon, con sede a Lamon, in Piazza 3 novembre, codice fiscale 00204380257, qui rappresentato dal Dott. Nicola Todesco, nella sua qualità di Responsabile dell'ufficio Amministrativo-Finanziario, in attuazione della deliberazione consiliare n. 37 del 27.07.2023;

e

- l'IPAB Casa Charitas, con sede a Lamon, in Via Cantoni n. 10, codice fiscale 82001190253, qui rappresentata da Sommariva Gian Paolo, nella sua qualità di Direttore, in attuazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 16 del 29.12.2021;

PREMESSO

- CHE il Comune di Lamon ha attivato dall'anno scolastico 2017/2018, di sezioni di Scuola dell'infanzia statale presso l'Istituto comprensivo di Lamon-Sovramonte, plesso di Lamon, e che a tal fine, con deliberazione consiliare n. 7 del 30 gennaio 2017 è stato approvato apposito progetto per il rinnovo ed adeguamento dell'edificio ex Scuola elementare di Rugna;
- CHE tra i servizi scolastici che il Comune è tenuto ad assicurare per gli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo vi è anche la mensa scolastica;
- CHE da tempo opera nel territorio comunale, nel campo della gestione dei servizi alla persona, l'IPAB Casa Charitas di Lamon la quale gestisce, in particolare, servizi di assistenza residenziale alle persone anziane e dispone pertanto di un centro di cottura dei pasti;
- CHE detto soggetto pubblico possiede quindi le necessarie competenze per una gestione del servizio adeguato alle esigenze del Comune di Lamon;
- CHE l'art. 15 della Legge n. 241/1990 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra di loro accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27.07.2023, l'Amministrazione Comunale di Lamon ha stabilito di affidare all'IPAB Casa Charitas la gestione del servizio mensa;
- CHE l'IPAB Casa Charitas ha dato la propria disponibilità ad assumere la gestione del servizio mensa sulla base di apposito progetto presentato al Comune in data 19.07.2023 al protocollo comunale 4316 e che viene allegato alla presente per farne parte integrante;
- CHE essendo entrambe le parti della presente convenzione soggetti pubblici, non trova applicazione la normativa in materia di documentazione antimafia (art. 83, comma 3, D. Lgs. 159/2011) ed in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 (determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011).

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premessa

Le premesse e gli atti richiamati fanno parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati.

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione e finalità

La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Comunale di Lamon e l'Ipab Casa Charitas per l'effettuazione del servizio di ristorazione scolastica a favore degli alunni e degli Insegnanti e collaboratori scolastici che hanno diritto alla fruizione del pasto frequentanti le Sezioni di Scuola per l'Infanzia Statale presso l'Istituto comprensivo Fonzaso Lamon - Plesso di Lamon.

Il servizio sarà espletato mediante:

- a) Produzione dei pasti nel centro di produzione di Casa Charitas. La preparazione e il confezionamento dei pasti è effettuato presso il centro di cottura di Casa Charitas nella mattinata stessa della fornitura ovvero in legame fresco-caldo.
- b) Il trasporto dei pasti mediante il sistema a "legame fresco-caldo", in multiporzione, fino all'interno dei locali mensa presso la scuola, il mantenimento delle temperature degli stessi, previste dalla legge, mediante l'utilizzo di appositi carrelli termici con vasca riscaldata con contenitori Gastronorm e successiva distribuzione agli utenti.
- c) L'approntamento dei refettori allestendo i tavoli con tovagliette, tovagliolo a perdere in carta, bicchieri e piatti in melamina con posate in acciaio e, in casi di emergenza o qualora il locale periferico non sia idoneo alla pulizia e sanificazione delle stoviglie, saranno utilizzati bicchieri e piatti a perdere e posate idonee.
- d) Fornitura della merenda;

Il servizio sarà svolto secondo il calendario scolastico, con l'esclusione dei giorni che, pur previsti dal calendario scolastico, vedranno le lezioni sospese per una qualsiasi ragione.

Il servizio verrà assicurato con le modalità di cui al progetto per il servizio di ristorazione e refezione scolastica presentato da Casa Charitas in data 19.07.2023 al protocollo comunale 4316 allegato alla presente convenzione e della stessa facente parte integrante. Il progetto, prima dell'inizio di ogni anno scolastico e su proposta di una delle due parti, potrà essere modificato od integrato al fine di migliorare la qualità del servizio e di adeguarlo alle mutate necessità.

Articolo 3 - Attività e Obblighi del Comune di Lamon.

L'amministrazione Comunale si impegna a:

- 1) mettere a disposizione per il servizio mensa oggetto della presente convenzione locali adeguati alle vigenti normative in materia edilizia e di sicurezza degli impianti e rispondenti, in particolare, ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di edilizia scolastica di cui ai Decreti del Ministero dei Lavori Pubblici 18 dicembre 1975 e 13 settembre 1977 e successive modifiche, in quanto applicabili;
- 2) comunicare con congruo anticipo, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, il numero degli alunni che fruiranno del servizio di mensa, nonché le variazioni allo stesso che dovessero verificarsi nel corso dell'anno scolastico;
- 3) garantire ogni altro adempimento spettante in quanto ente proprietario dell'edificio scolastico.

Articolo 4 - Attività e obblighi di Casa Charitas.

Casa Charitas si impegna a:

- 1) ad eseguire il servizio oggetto della presente con diligenza, regolarità ed in termini quantitativi e qualitativi idonei ad assicurare il risultato, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste, oltre che dal presente atto, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia;
- 2) nel caso di ricorso a fornitori per l'ottenimento di beni e servizi, di selezionarli mediante procedure in linea con le attuali e future norme in materia di affidamento di incarichi ed appalti;
- 3) ad osservare e far osservare tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nei confronti del personale proprio coinvolto o tramite i singoli datori di lavoro in caso di eventuali fornitori di beni servizi, nonché gli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti per le categorie di personale utilizzato e nella località ove si svolge il servizio. In particolare si farà riferimento agli accordi decentrati validi per Belluno e provincia, per quanto relativo al

trattamento economico, agli oneri fiscali, alla previdenza, alle assicurazioni sociali, a infortuni sul lavoro e similari, nonché alla sicurezza e protezione dei lavoratori;

4) applicare al personale proprio e di terzi il codice di comportamento ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 62/2013; la violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice costituisce causa di risoluzione della convenzione.

Articolo 5 - Durata della Convenzione

1. Fatto salvo quanto previsto per la risoluzione ed il recesso di cui ai successivi articoli, la presente convenzione avrà durata dalla data di inizio delle attività didattiche per l'anno scolastico 2023/2024 alla data di fine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2026/2027, come individuate dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 138 del D. Lgs. 112/1998.

La convenzione potrà essere rinnovata esplicitamente per ulteriori 4 anni scolastici.

Detta durata è comunque subordinata all'eventuale variazione della natura giuridica degli Enti sottoscrittori ed in particolare ai processi di revisione, anche in senso privatistico, della forma giuridica delle Ipab del Veneto, attualmente allo studio della Regione. Nel caso che dette variazioni, una volta attuate, andassero ad incidere sulla validità della presente convenzione, i sottoscrittori si danno reciprocamente atto che verranno avviate tempestivamente tutte le modalità di verifica per l'individuazione di adeguate soluzioni o per lo scioglimento della presente convenzione.

Articolo 6 – Rapporti finanziari.

1. Il Comune di Lamon si impegna a corrispondere a Casa Charitas i costi sostenuti per il servizio, determinati in base al costo per ogni pasto indicato alla lettera F) dell'allegato progetto per il numero complessivo dei pasti forniti.

2. I costi saranno rimborsati con periodicità mensile entro 30 giorni dall'invio della rendicontazione da parte della IPAB.

Articolo 7 – Forme di consultazione.

1. Il Sindaco di Lamon ed il Presidente di Casa Charitas si incontrano almeno una volta all'anno, a richiesta di una delle parti, al fine di verificare l'attuazione della presente convenzione e per concordare il programma di massima dei controlli di cui alla lettera E) dell'allegato progetto.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali,

Ai sensi dell'art. 13 del suddetto Codice, le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali forniti alla controparte è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali inerenti la stipulazione ed esecuzione della presente convenzione ed avverrà presso le rispettive sedi con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che debbano partecipare alle procedure inerenti il servizio oggetto della convenzione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente le procedure medesime.

Le parti si riconoscono reciprocamente i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.

Articolo 9 – Sicurezza,

Per quanto concerne la sicurezza si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008. In particolare, considerato che il servizio presenta rischi da interferenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008, vige l'obbligo di integrare in cooperazione con il Comune e eventualmente anche con soggetti terzi datori di lavoro in ambito scolastico, il Documento di Valutazione dei rischi.

Articolo 10 - Composizione delle controversie.

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere fra le parti firmatarie si procederà ad un tentativo di composizione amichevole fra le stesse. In caso non si potesse pervenire ad un accordo il foro competente è quello di Belluno.

Articolo 11 - Risoluzione della convenzione.

Ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, il Comune ha diritto a risolvere la convenzione con un preavviso di almeno tre mesi, per gravi e ripetute inadempienze da parte di Casa Charitas che non siano state eliminate ovvero siano state reiterate anche dopo due contestazioni da parte del Comune medesimo. Tali contestazioni sono da effettuarsi in forma scritta notificata via Pec contenenti i termini per la risoluzione del problema.

L'Ipab Casa Charitas avrà a sua volta diritto a procedere alla risoluzione della convenzione con un preavviso di almeno tre mesi, per gravi e ripetute inadempienze da parte del Comune di Lamon che non siano state eliminate ovvero siano state reiterate anche dopo due contestazioni da parte dell'Ipab medesima. Tali contestazioni sono da effettuarsi in forma scritta notificata via Pec contenenti i termini per la risoluzione del problema.

Articolo 12 – Recesso.

Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione previa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata da effettuare con almeno tre mesi di preavviso, nel caso in cui norme inderogabili di legge o provvedimenti cogenti dell'autorità competente (quali ad es.: accorpamento coatto o fusione con altri enti, requisizione, trasformazione giuridica) imponessero una consequenziale e drastica riorganizzazione del servizio che risultasse incompatibile con il mantenimento in atto della presente convenzione. Il recesso potrà altresì avvenire con le medesime forme e termini sia per sopravvenute modifiche normative delle materie e dei servizi contemplati dal presente atto, se ed in quanto incompatibili con il mantenimento in atto della presente convenzione.

Articolo 13 - Spese.

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico delle parti convenzionate per le specifiche competenze.

Articolo 14 - Disposizioni Finali.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge e di regolamento, anche comunali, vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione nonché le norme del Codice Civile.

Articolo 15 - Registrazione.

La presente Convenzione, redatta nella forma della scrittura privata e sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 con spese a carico di chi richiede la registrazione medesima.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Lamon

Dott. Nicola Todesco

Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi e per gli
effetti degli artt. 20 e 21 D. Lgs.
07/03/2005, n. 82 e ss.mm.

Per la Casa Charitas

Sommariva Gian Paolo

Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi e per gli
effetti degli artt. 20 e 21 D. Lgs.
07/03/2005, n. 82 e ss.mm.